



**MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

*Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e  
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –  
Ufficio B3 “Finanza camerale”*

Roma, 24.11.2003  
00187 – Via Sallustiana, 53

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI  
**LORO SEDI**

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria Gen.le dello Stato  
I.G.F.  
**00187 ROMA**

**CIRCOLARE N. 3568/C**

All'Unioncamere  
P.zza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

Alla Società consortile di informatica delle  
Camere di commercio  
INFOCAMERE  
C.so Stati Uniti, 14  
**35127 PADOVA**

Alla Società consortile di informatica delle  
Camere di commercio  
INFOCAMERE  
**00100 ROMA**

All'Istituto Guglielmo Tagliacarne  
Via Appia Pignatelli, 62  
**00178 ROMA**

**Oggetto: Chiarimenti in merito alla applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ravvedimento operoso**

Sono pervenuti a questo Ufficio scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo indicato in oggetto.

Questo Ministero con circolare n. 3567/C del 16 ottobre 2003 ha già chiarito che nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, il contribuente può avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472/1997.

Si rende necessario premettere che, per l'anno 2003, il termine di versamento del diritto annuale è stato prorogato, per gli effetti dell'articolo 5 ter della legge 1 agosto 2003, n. 212, al 31 ottobre 2003.

Il termine, pertanto, a partire dal quale il contribuente potrà avvalersi dei benefici del ravvedimento di cui all'articolo 13, lett. a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, deve essere considerato, pertanto, per l'anno 2003, il 3 novembre.

Il contribuente dovrà eseguire contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del diritto annuale, il versamento della sanzione ridotta e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

La sanzione minima alla quale far riferimento, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 quater, comma 2, della legge n. 27/2003, è il 10%, così come stabilito dall'articolo 18 della legge 29.12.1993, n. 580.

La circolare dell'Agenzia delle entrate, 10 luglio 1997, n. 180/E, ha chiarito che il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte le incombenze previste dalla legge, ed ha ribadito che il termine "contestualmente", che si rinviene nel comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma entro lo stesso limite temporale cioè un mese o un anno previsto dalla norma.

Il contribuente potrà effettuare i versamenti dovuti utilizzando gli appositi codici tributo assegnati dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003.

L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 stabilisce che il contribuente che non esegue in tutto o in parte i versamenti di imposte dovute, è soggetto ad una sanzione calcolata sugli importi non versati.

Pertanto nel caso in cui un contribuente abbia omesso una parte del versamento del diritto annuale, dovrà effettuare, per perfezionare il ravvedimento, il versamento della parte residua di diritto annuale, gli interessi moratori e la sanzione ridotta calcolata sull'importo non versato.

**IL MINISTRO**

*F.to Antonio Marzano*